



ESEMPI SINISTRI D&O

31 Gennaio 2011

DOVERE DI DILIGENZA

**Gli amministratori devono adempiere i doveri
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza
richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze.**

[Art. 2392 CC]

DOVERE VIGILANZA

Il tribunale di Milano ha condannato gli amministratori della società finanziaria “Alfa Spa” al risarcimento dei danni ad essa derivati per aver provveduto all'acquisto della Rossi Spa che si trovava all'epoca in condizioni disastrose.

I segni che la Rossi spa versava in situazioni economiche disastrose, che trasparivano inequivocabilmente dal bilancio e dal parere di esperti, non furono colti causa il mancato impiego della diligenza dovuta; il comportamento di tali amministratori, particolarmente qualificati, in realtà ha manifestato superficialità causando un danno per la società finanziaria “Alfa”. [Tribunale di Milano 2 marzo 1995 La Centrale]

La diligenza quindi deve venire riferita alla particolare aspettativa della società e dei soci di conseguire un risultato economico positivo. (amministratore è tenuto a curare con ogni attenzione che questo risultato venga raggiunto).

**IL DOVERE DI VIGILANZA E DI INTERVENTO:
UNA SPECIFICAZIONE DEL CONCETTO DI
DILIGENZA.**

Gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

[Art. 2392]

- Fallimento Si. S.p.A.: il tribunale ha ravvisato la responsabilità di due sindaci, di cui uno presidente, per fatti di malagestio e li condannava al risarcimento dei danni, nella misura del 14% del danno complessivo arrecato alla società dalla condotta dei convenuti e di altri amministratori e sindaci, pari a Eur 60.000,00 oltre interessi di legge. Il Tribunale ravvisava la responsabilità dei sindaci e degli amministratori per omissione dell'attività di controllo e sostitutiva rispetto agli obblighi di legge a fronte della riduzione per perdite del capitale sociale oltre il terzo, in particolare per la mancata messa in liquidazione della società con incremento delle passività nell'anno 1980. [Tribunale di Cassino 10 Ottobre 1994 confermata dalla corte di cassazione del 18 Gennaio 2005]

**IL DOVERE DI VIGILANZA INCOMBE ANCHE SULL'AMMINISTRATORE CHE
SUBENTRA AD ALTRI AMMINISTRATORI.**

[Art. 2392 CC]

**Il dovere di vigilanza incombe anche sull'amministratore che subentra ad altri
amministratori omettendo di rilevare e porre rimedio agli atti pregiudizievoli e alle
irregolarità poste in essere in precedenza.**

- L'amministratore subentrato non aveva evidenziato «i fondi neri» che gli erano stati trasmessi dai suoi predecessori, sostenendo che aveva avuto timore delle conseguenze dannose sul piano fiscale. L'amministratore subentrato è stato ritenuto responsabile, non già per le attività dei precedenti amministratori, ma per le proprie omissioni a seguito delle quali la società aveva risentito per intero delle conseguenze dannose di quelle irregolarità

ERRORI DI GESTIONE (Malagestio)

**Gli amministratori devono adempiere i doveri
imposti dalla legge e dallo statuto
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e
dalle loro specifiche competenze.
(Art. 2392 CC]**

▪RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI 15 MILIONI DI EURO

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Beta S.p.A. sono stati citati. Il giudizio è volto ad accertare gli atti di presunta malagestio e ad ottenere il risarcimento danni nella misura di 15 milioni di Euro. [Tribunale di Parma 28 Febbraio 2003]

▪RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI 5 MILIONI DI EURO

Il curatore fallimentare del fallimento Delta spa ha chiesto al Tribunale di Milano di iscrivere a giudizio tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Delta Spa. Il giudizio è volto ad accertare gli atti di malagestio e ad ottenere il risarcimento danni nella misura di 5 milioni di Euro. [Tribunale di Milano 22 Luglio 2005]

▪ **MALAGESTIO**

- Febbraio 2004: Citazione da parte del tribunale di Cagliari verso una compagnia italiana (società A) che esercitava una influenza dominante e un controllo di fatto su una società sua appaltatrice (società A). Gli amministratori di A erano amministratori di fatto della A. Durante l'esercizio delle loro funzioni, la A acquistò un ramo d'azienda della A ad un prezzo esorbitante. La B, nel giro di breve tempo, fu costretta a procedere al licenziamento di tutto il personale dipendente e successivamente giunse al fallimento (danno di Euro 1.120.000).

▪ **RITARDO NELL'ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A CONTENERE LE PERDITE**

- La responsabilità dell'amministratore di società di capitali per il ritardo nell'adozione delle misure necessarie a contenere le perdite e per la mancata richiesta di fallimento, nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto, non viene meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell'aver occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza. [Corte di Cassazione 27/02/2002]

RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI GENERALI

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo in relazione ai compiti loro affidati.

[Art. 2396 CC]

- Una sentenza ha ritenuto responsabile il Direttore Generale di una USSL, per aver mantenuto il presidio per i tossicodipendenti in un locale privo dei requisiti di spazio, luce e sicurezza prescritti. [Corte di Cassazione-III 6 ottobre 19921]

- 1) danni patrimoniali cagionati all'iscritto per l'attribuzione, in fase di liquidazione della prestazione, di un valore quota errato;
- 2) citazione in giudizio del fondo da parte di un intermediario finanziario a seguito della notifica di un contratto di finanziamento/prestito personale
- 3) responsabilità del fondo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (e dell'iscritto) nella propria qualità di sostituto di imposta

CHARTIS

Your world, insured

Chartis is a world leading property-casualty and general insurance organization serving more than 40 million clients in over 160 countries and jurisdictions. With a 90-year history, one of the industry most extensive ranges of products and services, deep claims expertise and excellent financial strength, Chartis enables its commercial and personal insurance clients alike to manage risk with confidence.

Chartis is the marketing name for the worldwide property-casualty and general insurance operations of Chartis Inc. For additional information, please visit our website at www.chartisinsurance.com

All products are written by insurance company subsidiaries or affiliates of Chartis Inc. Coverage may not be available in all jurisdictions and is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. Certain coverage may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.

The data contained in this presentation is for general informational purposes only. The advice of a professional insurance broker and counsel should always be obtained before purchasing any insurance product or service. The information contained herein has been compiled from sources believed to be reliable. No warranty, guarantee, or representation, either expressed or implied, is made as to the correctness or sufficiency of any representation contained herein.

Copyright © 2009